

Ambiente. La regola dei Raee vale anche per i telefonini dati in beneficenza o venduti via web come usati

Il buon ritiro dei vecchi cellulari

Chi raccoglie gli apparecchi deve essere autorizzato alla gestione

Paola Ficca

Anche i piccoli apparecchi, come i cellulari, quando dismessi, sono Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e come tali sono soggetti alla disciplina prevista dal Dlgs 151/05 e successive norme attuative. La domanda del lettore trova quindi una risposta sicuramente negativa nel senso che la raccolta dei Raee domestici è garantita dai consorzi dei produttori delle apparecchiature nuove; e il sistema descritto dal lettore esula dalla cornice disegnata dal legislatore. In ogni caso chi accetta rifiuti deve avere la relativa autorizzazione; in difetto, nessuno può raccogliere, trasportare, recuperare o smaltire rifiuti (compresi i Raee). Quindi, innanzitutto, è necessario chiedere a queste aziende se sono autorizzate a gestire rifiuti richiedendo il relativo atto.

È certamente vero che anche i Raee (quindi anche i telefonini) si possono reimpiegare, ma questo non significa che non siano rifiuti; infatti, la definizione di "reimpiego" che viene fornita dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del citato Dlgs 151/2005 è riferita, appunto, ai Raee (e ai loro componenti), un acronimo dove la lettera "R" significa "rifiuto". La direttiva europea 2008/98/Ce sui rifiuti sta per essere recepita in Italia (probabilmente entro la fine di ottobre) e reca una importante novità, "la preparazione per il riutilizzo": anche questa operazione (come chiaramente indicato) è riferita ai rifiuti. Il lettore non deve sottovalutare l'importante principio di diritto affermato dalla Cassazione (III sezione penale, sentenza 6420 dell'11 febbraio 2008) secondo il quale "nulla esclude" la responsabilità dei detentori e/o dei produttori di rifiuti quando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici ta-

Il quesito

Navigando in internet ho trovato aziende che acquistano i vecchi cellulari, rotti o funzionanti. Tutto avviene via web: si seleziona il modello che si vuole vendere, si controlla la valutazione, lo si spedisce e si aspetta il pagamento che viene corrisposto entro le 48 ore successive al ricevimento del cellulare vecchio da parte dell'azienda. Se ne invio almeno 4, il corriere per l'invio è gratuito. Ma se è corretta questa procedura visto che si tratta di rifiuti?

Lettera firmata



Anche la logistica. Tutti i partecipanti al circuito dei Raee devono rispettare la relativa disciplina

La disciplina sanzionatoria

Le principali violazioni in materia di Raee

Condotta vietata	Sanzione
Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, Dlgs 152/2006	a) Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi b) Arresto da sei mesi a due anni con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di imprese ed enti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (da 28 a 155 euro se rifiuti non pericolosi e non ingombranti)
Articolo 255, comma 1, Dlgs 152/2006 Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di privati	Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro, per ciascuna apparecchiatura rifiutata indebitamente dal commerciante

li da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.

Quindi, spedire un cellulare che può essere reimpiegato oppure non più funzionante a un soggetto che, comunque gestisce rifiuti (anche senza saperlo) privo di autorizzazioni potrebbe essere valutato in modo decisamente pericoloso, poiché lo si

sta agevolando nella sua condotta vietata. Il tutto senza contare che il corriere o il vettore che prende in carico il cellulare (Raee) per portarlo all'azienda destinataria è, a tutti gli effetti, un trasportatore di rifiuti che, a rigore, dovrebbe essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali. Se (come è presumibile) tali aziende non sono in regola con le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, adottano una condot-

ta decisamente molto scaltra: evitano costi di logistica, di raccolta e di organizzazione a tutto detrimento di quelle che, invece, sopportano oneri economici ed organizzativi per rispettare le discipline a presidio delle matrici ambientali. Una vera e propria concorrenza sleale. Quindi, occorre verificare che sia l'azienda destinataria sia il vettore siano in possesso di regolare autorizzazione per la gestione (rac-

colta, trasporto recupero e smaltimento) dei rifiuti.

La stessa cautela deve essere osservata dai commercianti che vendono telefonia mobile e che, magari attirati da un guadagno aggiuntivo, accettano di entrare in circuiti commerciali che, spacciandosi per "servizi ambientali", aggirano la normativa di settore. Costoro, se il cittadino intende comprare un cellulare nuovo, devono ritirare gratuitamente il vecchio (Raee), porlo in stoccaggio presso il proprio negozio e poi conferirlo al centro di raccolta comunale, (Dm 8 marzo 2010, 65). Se il cittadino, invece, non compra un nuovo cellulare, il ritiro può essere effettuato solo se il commerciante è in possesso di apposita autorizzazione allo stoccaggio. La vendita non è vietata, l'importante è che il sistema autorizzatorio esista e sia rispettato.

Ciò vale anche se i telefonini (Raee) sono destinati a beneficenza. Non esiste una norma che sottrae i Raee da circuito privato destinati a beneficenza alla gestione dei rifiuti, anche se reimpiegabili stante la citata definizione di "reimpiego" fornita dal Dlgs 151/2005. Inoltre, se la beneficenza avviene tramite trasporto dei Raee nei Paesi stranieri, è necessario osservare il regolamento Ue 1013/2006 sull'import-export di rifiuti. Il circuito corretto rimane sempre e solo quello declinato dalla disciplina sui Raee, ossia: a) acquisto di un nuovo cellulare: consegna del vecchio presso il rivenditore che è obbligato a ritirarlo; b) mancato acquisto di un nuovo cellulare: consegna presso i centri di raccolta comunali. A meno che il rivenditore non sia autorizzato allo stoccaggio di rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

• **COMI sportelloreclami@isole24ore.com**

L'indirizzo e-mail al quale inviare segnalazioni relative a disservizi di varia natura